

COPIA



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U.P - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19.30**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1. Amistadi Massimo	P	16. Migliavacca Simone Giuseppe	P
2. Berlanda Cristina	P	17. Miori Stefano	AG
3. Bernardis Andrea	P	18. Morandini Mario	P
4. Bertamini Nilla	P	19. Piffer Eros	P
5. Bresciani Stefano	P	20. Ravagni Andrea	P
6. Caliarì Giuseppe	P	21. Remondini Vilma	P
7. Comperini Silvana	P	22. Tamburini Flavio	P
8. Del Fabbro Claudio	P	23. Trenti Stefano	P
9. Ferrari Donatella	P	24. Ulivieri Tommaso	P
10. Ioppi Dario	P	25. Villi Luciano	P
11. Lunelli Bruno	AG	26. Vivaldelli Roberto	P
12. Mattei Nella	P	27. Zampiccoli Michela	P
13. Mattei Paolo	P	28. Zampiccoli Ricki	P
14. Michelotti Franco	P	29. Zampiccoli Roberto	P
15. Michelotti Nico	P	30. Zanoni Claudio	AG

PRESENTI: 27

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE **dott. Rolando Mora.**

Il **Presidente**, signor **Vilma Remondini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012

Relazione.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22/12/2011 n. 214, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni è stato fissato dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012, al 31 marzo 2012.

Occorre pertanto che il consiglio comunale provveda all'adozione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, nonché alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

L'art. 13 del citato Decreto Legge 201/2011 prevede, oltre alle aliquote e riduzioni medie, ulteriori elementi per la disciplina dell'imposta, alcuni vevoli solo per periodi limitati. Fra questi si evidenziano:

- il comma 10 stabilisce che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio....”*.

- la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante “Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)”.
- il comune, tramite il proprio regolamento, può, facoltativamente prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale recita: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”. Nella proposta regolamento che qui viene presentata viene previsto di avvalersi di tale facoltà.

Per quanto concerne la fissazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2012, nella proposta che qui viene presentata, si è tenuto conto, oltre che di quanto previsto dal DL 201/2011, anche della conseguente manovra in materia di finanza locale stabilita dalla Provincia e degli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012,

Viene quindi proposto, di aumentare dello 0,015 per cento l'aliquota standard del 0,76 per cento fissandola quindi al 0,775 per cento, al fine di recuperare, sotto forma di maggior gettito IMUP, le decurtazioni operate dalla Provincia sul Fondo perequativo in materia di finanza locale per la quota che non era stata considerata in sede di bilancio di previsione, importo stimato in circa 120 mila euro.

Va rammentato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Le detrazioni previste, nonché le diverse detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, nei limiti di quanto previsto dalla norma, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

E' utile infine precisare che il comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che i trasferimenti erariali, “sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo”. Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, il medesimo comma precisa che le stesse “assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Ricci Tomaso;

premessi quanto sopra e sentita la successiva discussione per la quale si rinvia al verbale della seduta;

dato che nel corso della discussione sono stati presentati ai sensi dell'art.26 del regolamento del consiglio comunale n. 4 ordini del giorno da parte, rispettivamente, dei seguenti consiglieri: Berlanda Cristina, Ravagni Andrea, Bresciani Stefano e Morandini Mario;

Si allontana dall'aula il consigliere Vivaldelli Roberto

Sottolineato che dopo una sospensione di cinque minuti dei lavori d'aula il presidente del consiglio, sentita l'illustrazione degli ordini del giorno da parte dei proponenti, ha posto in votazione gli stessi con il seguente risultato:

- ordine del giorno consigliere Berlanda Cristina: voti favorevoli n. 6, astenuti n. 20, contrari zero, su n. 26 consiglieri presenti e votanti per cui l'o.d.g. viene rigettato;
- ordine del giorno consigliere Ravagni Andrea: voti favorevoli n. 26 su n. 26 consiglieri presenti e votanti per cui l'o.d.g. viene approvato;
- ordine del giorno consigliere Bresciani Stefano: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 19, contrari zero, per cui l'o.d.g. viene rigettato;
- ordine del giorno consigliere Morandini Mario: voti favorevoli n. 23, astenuti n. 3 (Consiglieri Bresciani Stefano, Del Fabbro Claudio, Berlanda Cristina) su n. 26 consiglieri presenti e votanti per cui l'o.d.g. viene approvato ;

visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.

vista la legge provinciale n. 2 dd 7 febbraio 2012

visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997

vista la nota informativa della Provincia Autonoma di Trento – servizio Autonomie Locali del 6 febbraio 2012;

visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012;

vista la legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n.10;

visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, prot. n. 16474 di data 25 giugno 2010, con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell'Area Amministrativa – Finanziaria con effetto immediato

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

con voti favorevoli n.17. con voti contrari n. 7 (Consiglieri Morandini Mario, Comperini Silvana, Bresciani Stefano, Michelotti Nico, Del Fabbro Claudio, Berlanda Cristina e Zampiccoli Michela) ed astenuti n. 2 (Consiglieri Ravagni Andrea e Trenti Stefano) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Vivaldelli Roberto

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'IMU.P, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012 come segue:
 - a) Aliquota ordinaria 0,775 (zerovirgolasettecentosettantacinque) per cento;
 - b) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 (zerovirgolaquattro) per cento;
 - c) Di determinare nell'importo di euro 200,00 (duecento) la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
 - d) di determinare che la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. c) è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
 - e) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola 0,2 (zerovirgoladue) per cento;
3. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato al

precitato punto 1;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
6. di dare atto che nel corso della discussione sono stati approvati due ordini del giorno , rispettivamente dei Consiglieri Ravagni Andrea e Morandini Mario, ordini del giorno che vengono allegati alla deliberazione sotto la lettera C) e D) per costituirne parte integrante ed essenziale;
7. di precisare che il presente regolamento verrà ripubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto comunale ed in tal senso verrà pubblicato permanentemente il testo coordinato sul sito internet del Comune;
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 9 (Consiglieri Morandini Mario, Comperini Silvana, Bresciani Stefano, Michelotti Nico, Del Fabbro Claudio, Berlanda Cristina, Zampiccoli Michela, Ravagni Andrea e Trenti Stefano) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

FP

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Vilma Remondini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **10** giorni consecutivi dal **03/04/2012** al **13/04/2012**.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29/03/2012**

[] **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

[X] **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora